

■ **OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA SAN MARINO DAL 01.10.2021**

La disciplina sulla **fatturazione elettronica** nei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ha visto di recente alcune novità, date in particolare dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze** che disciplina le regole IVA che gli operatori devono applicare. Inoltre, in data 5 agosto 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un **provvedimento** che disciplina le **regole tecniche** necessarie all'attuazione delle disposizioni in esame.

Si riepiloga di seguito la disciplina applicabile alle cessioni richiamate e le ultime novità.

FATTURA ELETTRONICA SAN MARINO DAL 01.10.2021	
PREMESSA	<p>Per i rapporti di scambio tra gli operatori residenti nella repubblica di San Marino e i soggetti italiani vige una specifica disciplina in merito agli obblighi di fatturazione elettronica. Disciplina che ricalca in gran parte la normativa applicabile per gli operatori nazionali residenti in Italia – fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>Con un recente Decreto del MEF¹ è stato sostituito il precedente², dando la possibilità di emettere la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) a partire:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dal 1° ottobre 2021 in via facoltativa;◆ dal 1° luglio 2022 obbligatoriamente. <p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prof. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021 individua poi le regole tecniche necessarie all'attuazione delle nuove disposizioni, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.</p>
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	<p>Le operazioni poste in essere con i soggetti sammarinesi sono regolate da un'apposita normativa³, in base alla quale si considerano non imponibili⁴ le cessioni effettuate con trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino.</p>

¹ 21 giugno 2021, pubblicato il 15 luglio

² D.M. 24 dicembre 1993

³ articolo 71, D.P.R. 633/1972 e D.M. 21 giugno 2021

⁴ ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 633/1972

Sono poi ugualmente non imponibili i **servizi connessi** alle cessioni di cui sopra, svolti:

- ◆ dai soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia;
- ◆ nei confronti di operatori economici che abbiano **comunicato il numero di identificazione** agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Lo stesso trattamento vale poi per gli **invii di beni** nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante **trasporto o spedizione** a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

Al contrario, per l'**introduzione di beni** nel territorio dello Stato **dalla RSM**, l'Iva è dovuta a norma dall'acquirente italiano⁵. **Non è invece considerata cessione** l'invio di beni nel territorio della RSM per:

- ◆ svolgimento di **perizie**,
- ◆ operazioni di **perfezionamento** o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono **successivamente trasportati o spediti al committente**,
- ◆ l'introduzione nel territorio della RSM di beni **temporaneamente utilizzati per l'esecuzione** di prestazioni.

Questo, però, se i beni vengono **indicati in apposito registro**, indicando la **causale nel DDT**.

Non vengono poi considerate introduzioni di beni le movimentazioni per gli stessi scopi, dalla RSM nel territorio dello Stato.

Le operazioni si considerano **effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione**, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della RSM.


Effettuazione operazione



INIZIO del trasporto o

Vi sono però le seguenti eccezioni:


- ◆ se gli **effetti traslativi o costitutivi** si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti;

⁵ articolo 17, secondo comma, D.P.R. 633/1972

	<p>◆ nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti.</p> <p> Le operazioni si considerano in ogni caso effettuate dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Occorre che le operazioni siano inoltre annotate in apposito registro e che la relativa casuale sia indicata nel DDT.</p> <p>Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.</p>								
<p>FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI VERSO E DA SAN MARINO</p>	<p>Nei rapporti di scambio dall'Italia verso San Marino è obbligatoria l'emissione delle fatture e note di credito elettroniche utilizzando lo SdI. Il 1° ottobre 2021 entrerà in vigore il D.M. 21 giugno 2021, mentre le disposizioni attualmente in vigore (D.M. 24 dicembre 1993) cesseranno di avere efficacia.</p> <p>Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in formato elettronico; ◆ in formato cartaceo. <p>Diversamente, a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate in formato elettronico (salve le esclusioni di legge).</p> <table border="1" data-bbox="427 1375 1437 1758"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Procedura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino al 30/09/2021</td> <td>fattura cartacea (DM 24/12/1993)</td> </tr> <tr> <td>Dal 1/10/2021 al 30/06/2022</td> <td>la fattura elettronica inviata allo SdI è facoltativa (DM 21/06/2021)</td> </tr> <tr> <td>Dal 1° luglio 2022</td> <td>obbligo di inviare la fattura elettronica allo SdI (DM 21/06/2021)</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'emissione delle fatture elettroniche segue le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni (normativa nazionale in materia di fatturazione elettronica).</p>	Periodo	Procedura	Fino al 30/09/2021	fattura cartacea (DM 24/12/1993)	Dal 1/10/2021 al 30/06/2022	la fattura elettronica inviata allo SdI è facoltativa (DM 21/06/2021)	Dal 1° luglio 2022	obbligo di inviare la fattura elettronica allo SdI (DM 21/06/2021)
Periodo	Procedura								
Fino al 30/09/2021	fattura cartacea (DM 24/12/1993)								
Dal 1/10/2021 al 30/06/2022	la fattura elettronica inviata allo SdI è facoltativa (DM 21/06/2021)								
Dal 1° luglio 2022	obbligo di inviare la fattura elettronica allo SdI (DM 21/06/2021)								

<p>CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO</p>	<p>Per le cessioni di beni a soggetti residenti a San Marino, la fattura elettronica emessa dall'operatore italiano come operazione non imponibile avrà natura il codice N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino.</p> <p>Se invece il cedente non è obbligato all'emissione elettronica dovrà emettere fattura cartacea in tre esemplari, consegnandone due al cessionario.</p> <p>Un esemplare della fattura deve essere restituito con l'indicazione della data e del timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».</p> <p> Il cedente italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario sanmarinese l'esemplare della fattura cartacea vidimata, ne dà comunicazione all'Ufficio tributario di San Marino e all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Nei trenta giorni successivi emette la nota di credito senza pagamento di sanzioni e interessi, per regolarizzare l'operazione.</p>
<p>ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO</p>	<p>Le fatture elettroniche emesse da operatori economici con numero di identificazione di San Marino, relative a cessioni di beni verso l'Italia, vengono trasmesse dall'ufficio tributario allo Sdl e poi messe a disposizione del cessionario italiano attraverso apposito canale dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.</p> <p>Le fatture elettroniche possono, a scelta del cedente sammarinese, contenere o meno l'addebito dell'Iva:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per le fatture elettroniche con addebito di Iva, il cliente italiano che riceve la fattura deve attendere l'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate (che si interfaccia con l'Ufficio di San Marino) per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. Solo quando viene reso noto telematicamente l'esito del controllo sarà possibile detrarre l'Iva;◆ per le fatture elettroniche senza addebito di Iva, l'acquirente italiano assolve l'imposta integrando il documento con il tipo documento TD19, annotando l'operazione nel registro Iva delle vendite e in quello degli acquisti ("reverse charge")⁶. <p> Acquisti di beni da San Marino</p> <p>Con Iva</p>

⁶ articolo 17, secondo comma, D.P.R. 633/1972

	<p style="text-align: center;">Senza Iva</p> <p>Le fatture emesse in forma cartacea, allo stesso modo, possono contenere o meno l'addebito dell'Iva:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in caso di addebito di Iva, l'operatore economico italiano annota, nel registro Iva degli acquisti, la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese, solo quando gli viene restituita dall'UTSM vidimata. Con la registrazione della fattura munita di data e timbro con impronta a secco, il cessionario italiano può operare la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa⁷;◆ per le fatture senza addebito di Iva, gli operatori economici italiani assolvono l'imposta indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura "timbrata" trasmessa dal fornitore sammarinese⁸. La fattura da integrare/autofatturare è quella contenente il timbro a secco circolare con la data ed intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario». La fattura "integrata" è annotata nei registri Iva acquisti e vendite ("reverse charge")⁹. <p>In ogni caso, se il cessionario italiano non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede all'emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini previsti dalla legge¹⁰.</p>
<p style="text-align: center;">PRESTAZIONI DI SERVIZI</p>	<p>Per le prestazioni di servizi¹¹ rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, la fattura senza Iva del soggetto italiano¹² può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI – con natura operazione N2.1 - Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 – che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.</p> <p>Il servizio generico ricevuto da un sammarinese può essere autofatturato, utilizzando il tipo documento TD17 ed effettuando la doppia registrazione nei registri Iva acquisti e vendite.</p> <p> Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data la facoltà (non obbligo) agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le</p>

⁷ articolo 19 del D.P.R. 633/1972

⁸ art. 17, secondo comma, del D.P.R. 633/1972

⁹ articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972

¹⁰ art. 6, comma 9-bis del D.lgs. 471/1997


¹¹ art. 3 del D.P.R. 633/1972

¹² articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972

	<p>operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino. È quanto stabilito dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021.</p>
<p>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</p>	<p>Vi sono disposizioni particolari che riguardano: le vendite a privati, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, le vendite a distanza e le cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi di imposta in Italia. Disposizioni riepilogate in seguito.</p> <p>CESSIONI NEI CONFRONTI DEI PRIVATI</p> <p>Le cessioni di beni nei confronti di soggetti non operanti nell'esercizio di imprese arti o professioni sono assoggettate ad Iva.</p> <p>CESSIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI</p> <p>Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi¹³ sono assoggettate al pagamento dell'Iva nel Paese di destinazione.</p> <p>L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di applicare l'Iva in fattura, diversamente dovrà presentare la fattura all'Agenzia delle entrate per il pagamento.</p> <p>I cedenti italiani senza partita Iva possono fruire del rimborso dell'Iva pagata sull'acquisto del mezzo¹⁴.</p> <p>VENDITE A DISTANZA</p> <p>Le vendite a privati di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, scontano l'imposta nel paese di destinazione, se il valore delle vendite a distanza ha superato il valore complessivo di 28.000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ gli operatori italiani esercitano l'opzione per il pagamento dell'Iva nella RSM,◆ gli operatori sanmarinesi nominano un rappresentante fiscale. <p>CESSIONI DI ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA IN ITALIA</p> <p>Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi Iva, quando acquistano da operatori di San Marino, scontano l'Iva in Italia se gli acquisti superano il limite di 8.000 euro (nell'anno precedente o anno in corso). Per importi inferiori l'Iva è assolta nella RSM, a meno che i soggetti optino per l'applicazione dell'Iva in Italia.</p>

¹³ art. 38, comma 4, D.L. 331/1993

¹⁴ Art. 53, comma 1, D.L. 331/1993

	<p>Tali soggetti presentano l'INTRA13¹⁵.</p> <p>Gli enti non commerciali con partita Iva assolvono l'Iva anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali e, se ricevono una fattura senza Iva, devono presentare l'INTRA12¹⁶.</p>
<p>CODICE DESTINATARIO UNICO SAN MARINO</p>	<p>L'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha recentemente diffuso (31 agosto 2021) il codice destinatario che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi.</p> <p> Il codice unico da utilizzare per tutti i rapporti con le controparti di San Marino è 2R4GTO8.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti

¹⁵ art. 50, comma 4, D.L. 331/1993

¹⁶ art. 49, commi 1 e 2, D.L. 331/1993